SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 agosto 2013**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2013.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013, nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DELL'8 AGOSTO 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Considerato che, nel mese di marzo 2013 il territorio della regione Toscana è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di intensità tale da causare l'innesco di numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 86 del 31 maggio 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, e Prato»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 che ha esteso anche ai comuni della provincia di Pisa, individuati nella delibera di giunta regionale n. 226 del 2 aprile 2013, lo stato d'emergenza dichiarato con la richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 101 del 2 luglio 2013 recante: «Integrazione dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 86 del 31 maggio 2013»;

Vista la nota della regione Toscana del 17 luglio 2013 con la quale il commissario delegato ha rappresentato la necessità che venga prorogato lo stato di emergenza per il completamento degli interventi e delle misure urgenti già programmati;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, fino al 6 ottobre 2013, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, come individuati nella delibera di giunta regionale n. 226 del 2 aprile 2013.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2013

Il Presidente: LETTA

13A07014
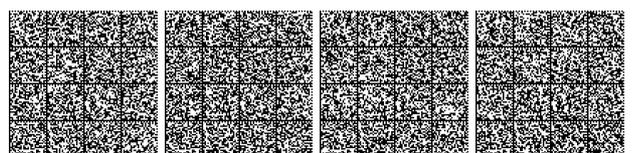
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fosbel Extra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente" Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 13 giugno 2011 presentata dall'Impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de Madrid Km 384,6 – P.I. El Tiro – 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Fosbel Extra, contenente le sostanze attive fosetil alluminio, cimoxanil e folpet;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della salute e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Istituto di chimica agraria e ambientale, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva cimoxanil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del 26 aprile 2007 di inclusione della sostanza attiva folpet, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportate nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Probelte S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici;

Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° febbraio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 6 e 12 mesi dalla sopra citata data del 1° febbraio 2013;

Vista la nota pervenuta in data 26 febbraio 2013 da cui risulta che l'Impresa Probelte S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Fosbel Extra fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cimoxanil;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de Madrid Km 384,6 – P.I. El Tiro – 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOSBEL EXTRA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nei termini di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Probelte S.A. – Ctra de Madrid Km 384,6 – P.I. El Tiro – 30100 Espinardo (Murcia) – Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15196.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
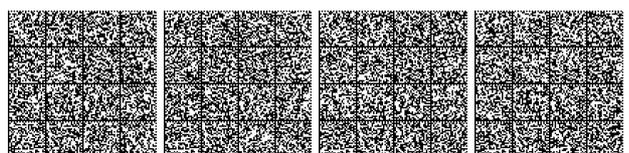
FOSBEL EXTRA

(Polvere bagnabile)

Fungicida sistemico e di contatto ad azione preventiva e curativa contro la Peronospora della vite e delle lattughe e altre insalate

FOSBEL EXTRA Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:

Fosetil Alluminio puro	g.	50,0
Cimoxanil puro	g.	4,0
Folpet puro	g.	25,0
Coformulanti q.b.a	g.	100

Contiene Cimoxanil e Folpet: possono provocare una reazione allergica

Contenuto: **Kg 0,5-1-5-10**

Partita n.

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA
Tel. +34 968 307 250

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Distribuito da:
Chemia SpA - Via Statale, 327 - 44047 Dosso (FE) – Tel. 0532/848477
Nufarm Italia S.r.l. - C.so di Porta Vittoria n. 9 - 20122 Milano - Tel 0544 60.12.01
Agriphar Italia S.r.l. - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) - Tel. 051/6836207
Agrowin Biosciences s.r.l. - via Montegrappa, 7 - 24121 Bergamo - Tel. 0331 440977
Gowan Italia S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA) Tel. 0546/629911

FRASI di RISCHIO: Nocivo per inalazione. Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri per la vite e di 15 metri per lattughe e altre insalate da corpi idrici superficiali. Durante le fasi di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro. Durante le fasi di applicazione usare tuta da lavoro, guanti e stivali. L'utilizzo di casco e visiera è richiesto per applicazioni su colture alte. Non rientrare nelle aeree trattate prima che la vegetazione trattata sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 50%, CIMOXANIL 4% e FOLPET 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FOSETIL ALLUMINIO –

CIMOXANIL – Derivato dell'urea. Sinotomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

FOLPET - Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti e rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione, possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

FOSBEL EXTRA è un fungicida antiperonosporico in polvere bagnabile a base di tre sostanze attive: Fosetil alluminio, Cimoxanil e Folpet con azione sistemica e di contatto. Questa associazione conferisce al prodotto un'attività preventiva e curativa.

Dosi e modalità d'impiego

Vite: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di 0,9-3,0 Kg/ha distribuito con volumi d'acqua di 300-1000 litri/ha, corrispondenti a 300 g/hl. Grazie alla lunga persistenza d'azione, il prodotto può essere impiegato a cadenza fissa. Effettuare max 3 trattamenti per anno.

Il primo trattamento deve essere effettuato al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia:
- germogli lunghi 10 cm
- pioggia di 10 mm
- temperatura superiore a 10 gradi.

I successivi trattamenti devono essere effettuati a cadenza di 10-14 giorni.

Il prodotto svolge anche un'attività curativa ed è in grado di bloccare un'infezione in atto se applicato entro 2-3 giorni dall'inizio della pioggia.

Lattughe e altre insalate (dolcetta, lattuga cappuccia, lollo rosso, lattuga iceberg, lattuga romana, scarola, cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero, crescione, barbarea, rucola, senape nera): contro Peronospora (*Bremia lactuce*) alla dose 1,8-3,0 Kg/ha distribuiti con volumi d'acqua di 600-1000 litri/ha, corrispondenti a 300 g/hl.

Effettuare max 3 applicazioni per ciclo colturale.

Il primo trattamento deve essere effettuato dopo il trapianto. Intervenire successivamente ad intervalli di 15 giorni.

Compatibilità

Il prodotto si impiega da solo.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su VITE, 21 giorni su LATTUGHE E ALTRE INSALATE.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 MAR. 2013

13A06918

DECRETO 24 luglio 2013.

Autorizzazione, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Armicarb 85» contenente la sostanza attiva bicarbonato di potassio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Scam S.p.a., con sede legale in Strada Bellaria,164 Modena, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario ARMICARB 85 a base della sostanza attiva bicarbonato di potassio, come fungicida, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
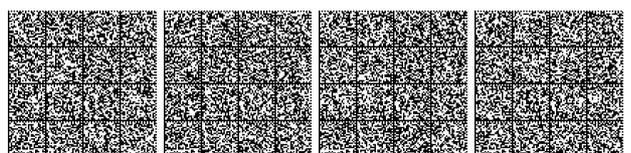
Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa Scam S.p.a., per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in Francia è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 18 febbraio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 26 febbraio 2013;

Vista la domanda con la quale è stata richiesta all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare l'*iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota con la quale l'Impresa Scam S.p.a., ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ARMICARB 85;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bicarbonato di potassio riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Scam S.p.a., con sede legale in Strada Bellaria,164-Modena, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ARMICARB 85, a base della sostanza attiva bicarbonato di potassio, come fungicida, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario ARMICARB 85 è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bicarbonato di potassio riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g. 10-50-100-200-300-500 e kg 1-2-3-5-10-20 ed è preparato nello stabilimento dell'Impresa SBM Formulation – Bèziers, France.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15722.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ARMICARB 85

Fungicida a base di bicarbonato di potassio in polvere solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Bicarbonato di potassio . g 85
- Coformulanti e inerti : q.b. a g 100

Titolare della registrazione: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria,164 - 41126 Modena, Italia Tel. +39 059 586511
Autorizzazione del Ministero della Salute n del
Officine di produzione: SBM Formulation - Béziers, France
Officine di confezionamento: Scam –Modena
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
DIACHEM S.p.A - Albano (BG)
Taglie: g 10 -50-100-200- 300-500 Kg 1-2-3-5-10-20 **Partita n.**

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirane le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Proteggere occhi e viso durante l'applicazione.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Informazioni per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

ARMICARB 85 è un fungicida impiegabile anche in agricoltura biologica che agisce per contatto mediante diversi meccanismi d'azior Favorendo l'innalzamento del pH aumenta la pressione osmotica delle superfici fogliari creando condizioni sfavorevoli alle spore fungir Le spore trattate si ingrossano ma la comparsa del tubulo germinativo e' inibita dalla presenza di ARMICARB 85. L'elevato pH causa da ARMICARB 85 inattiva gli enzimi necessari a solubilizzare e ad espandere le pareti cellulari e le membrane delle spore fungine. bicarbonato di potassio interferisce con le attività di membrana e la fisiologia cellulare e le sue proprietà suggeriscono un meccanismo azione multi-sito riducendo dunque l'eventuale insorgenza di resistenza. Tuttavia si consiglia di impiegare ARMICARB 85 in programı di difesa che prevedano l'impiego di fungicidi con differenti meccanismi d'azione. ARMICARB 85 si differenzia dai comuni bicarbon non formulati in virtù della sua evoluta formulazione che garantisce una elevata adesività alle superfici trattate e una notevole resistenza dilavamento. Ne consegue un'elevata capacità di copertura della vegetazione e degli organi trattati. La presenza di umidità notturna rugiada tende a riattivare il prodotto accumulato sulla superficie e garantisce un duraturo effetto anche in presenza di condizio predisponenti la malattia.

MODALITA', CAMPI E DOSI D' IMPIEGO

ARMICARB 85 si utilizza in via preventiva con massimo 8 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Coltura	Avversità	Dose	Volume d'acqua	Racommandazioni
Fragola	Oidio	3 kg/ha	600 – 800 l/ha	Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le applicazio ogni 7-10 giorni
Zucchino, Cetriolo, Cetriolino	Oidio	3 kg/ha	600 - 800 l/ha	Applicare preventivamente e ripetere le applicazio ogni 7-10 giorni.
Ribes, Uva spina, Lampone	Oidio	5 kg/ha	600 – 1000 l/ha	Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le applicazio ogni 7-10 giorni.
Vite	Oidio	5 kg/ha	600 – 1000 l/ha	Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le applicazio ogni 7-10 giorni.
Vite	Botrite	5 kg/ha	600 – 1000 l/ha	Applicare preventivamente allo stadio di fioritura, prir della chiusura grappolo, inizio invaiatura, poi a seconc delle condizioni climatiche.
Ortaggi, Erbe fresche, Ornamentali porta seme	Oidio	3 kg/ha	600 – 800 l/ha	Applicare preventivamente e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempito d'acqua, la dose prevista del prodotto quindi agitare accuratamente aggiungere altra acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITA'

Non miscelare Armicarb 85 con rame, concimi solubili o con soluzioni alcaline dolci. L'aggiunta di un bagnante adesivo non è necessaria. Non miscelare Armicarb 85 con prodotti aventi la formulazione EC. Non modificare il pH della soluzione. L'acidificazione della soluzione può comportare una diminuzione dell'efficacia del prodotto. Non utilizzare cloruro di calcio nel piano di trattamento.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osserval le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico dell miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
24 LUG 2013

FITOSSICITA'

Rischio di rugosità su uva da tavola. Effettuare saggi preliminari. Non impiegare su vite da vino cv. Moscato. Si consigliano sa[illegible] preliminari di selettività per le colture portaseme.

AVVERTENZE D'USO

Effettuare le applicazioni nelle ore più fresche della giornata. Il prodotto è altamente igroscopico, chiudere bene la confezione conservare in luogo asciutto.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 1 giorno prima della raccolta.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DE[illegible] PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZION[illegible] ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE E[illegible] AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE L[illegible] ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECOND[illegible] LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. I[illegible] CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

24 LUG 201[illegible]

Etichetta formato ridotto ai sensi dell'Art.16 comma 2 del D.L. 194/95 per le taglie da g 10-50- 100

ARMICARB 85

Fungicida a base di bicarbonato di potassio in polvere solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Bicarbonato di potassio . g 85
- Coformulanti e inerti : q.b. a g 100

Titolare della registrazione: SCAM S.p.A. –Strada Bellaria,164 - 41126 Modena, Italia Tel. +39 059 586511
Autorizzazione del Ministero della Salute n....... del ....
Officine di produzione: SBM Formulation - Béziers, France
Officine di confezionamento: Scam –Modena
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - Cotignola (RA)
DIACHEM S.p.A. - Albano (BG)
Taglie: g 10 -50-100 **Partita n.**

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirane le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Proteggere occhi e viso durante l'applicazione.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
Informazioni per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

24 LUG. 2013

Foglio illustrativo

ARMICARB 85

Fungicida a base di bicarbonato di potassio in polvere solubile

CARATTERISTICHE

ARMICARB 85 è un fungicida impiegabile anche in agricoltura biologica che agisce per contatto mediante diversi meccanismi d'azione Favorendo l'innalzamento del pH aumenta la pressione osmotica delle superfici fogliari creando condizioni sfavorevoli alle spore fungine Le spore trattate si ingrossano ma la comparsa del tubulo germinativo e' inibita dalla presenza di ARMICARB 85. L'elevato pH causato da ARMICARB 85 inattiva gli enzimi necessari a solubilizzare e ad espandere le pareti cellulari e le membrane delle spore fungine. Il bicarbonato di potassio interferisce con le attività di membrana e la fisiologia cellulare e le sue proprietà suggeriscono un meccanismo d azione multi-sito riducendo dunque l'eventuale insorgenza di resistenza. Tuttavia si consiglia di impiegare ARMICARB 85 in programmi di difesa che prevedano l'impiego di fungicidi con differenti meccanismi d'azione. ARMICARB 85 si differenzia dai comuni bicarbonati non formulati in virtù della sua evoluta formulazione che garantisce una elevata adesività alle superfici trattate e una notevole resistenza al dilavamento. Ne consegue un'elevata capacità di copertura della vegetazione e degli organi trattati. La presenza di umidità notturna o rugiada tende a riattivare il prodotto accumulato sulla superficie e garantisce un duraturo effetto anche in presenza di condizioni predisponenti la malattia.

MODALITA', CAMPI E DOSI D' IMPIEGO

ARMICARB 85 si utilizza in via preventiva con massimo 8 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Coltura	Avversità	Dose	Volume d'acqua	Racommandazioni
Fragola	Oidio	3 kg/ha	600 – 800 l/ha	Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni
Zucchino, Cetriolo, Cetriolino	Oidio	3 kg/ha	600 - 800 l/ha	Applicare preventivamente e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Ribes, Uva spina, Lampone	Oidio	5 kg/ha	600 – 1000 l/ha	Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Vite	Oidio	5 kg/ha	600 – 1000 l/ha	Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Vite	Botrite	5 kg/ha	600 – 1000 l/ha	Applicare preventivamente allo stadio di fioritura, prima della chiusura grappolo, inizio invaiatura, poi a seconda delle condizioni climatiche.
Ortaggi, Erbe fresche, Ornamentali porta seme	Oidio	3 kg/ha	600 – 800 l/ha	Applicare preventivamente e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempito d'acqua, la dose prevista del prodotto quindi agitare accuratamente e aggiungere altra acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITA'

Non miscelare Armicarb 85 con rame, concimi solubili o con soluzioni alcaline dolci. L'aggiunta di un bagnante adesivo non è necessaria. Non miscelare Armicarb 85 con prodotti aventi la formulazione EC. Non modificare il pH della soluzione. L'acidificazione della soluzione può comportare una diminuzione dell'efficacia del prodotto. Non utilizzare cloruro di calcio nel piano di trattamento.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Rischio di rugosità su uva da tavola. Effettuare saggi preliminari. Non impiegare su vite da vino cv. Moscato. Si consigliano saggi preliminari di selettività per le colture portaseme.

AVVERTENZE D'USO

Effettuare le applicazioni nelle ore più fresche della giornata. Il prodotto è altamente igroscopico, chiudere bene la confezione e conservare in luogo asciutto.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 1 giorno prima della raccolta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

SCAM S.p.a. – Strada Bellaria 164 41126 Modena, Italia Tel. +39 059 586511

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

24 LUG 2013

13A06915

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 luglio 2013.

Autorizzazione al laboratorio «Labo 2000 S.r.l.», in Campiglia Marittima – Venturina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 12 luglio 2013 dal laboratorio Labo 2000 S.r.l., ubicato in Campiglia Marittina - Venturina (LI), via Cerrini 30/34 volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 settembre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Labo 2000 S.r.l., ubicato in Campiglia Marittina - Venturina (LI), via Cerrini 30/34, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è Massimo Luca Martelli.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 settembre 2014 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Labo 2000 S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2013

Il direttore generale: VACCARI

Allegato:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (Acidi grassi liberi)	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. CE n. 702/2007 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE n. 2568/91 allegato IX + Reg. CEE n. 183/93 (Escluso P.to 5.4)

13A06913

DECRETO 19 luglio 2013.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e comma 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Amelia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
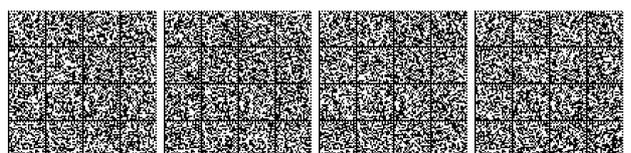
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC con sede legale in Amelia (TR), Zona Industriale Fornole, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC "Amelia";

Considerato che la DOC "Amelia" è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del D. Lgs. 61/2010 per la DOC "Amelia". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 31/sede di Orvieto/2013/10779, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione "Amelia";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC "Amelia";

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC, con sede legale in Amelia (TR), Zona Industriale Fornole, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC "Amelia", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione "Amelia".

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Amelia DOC non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
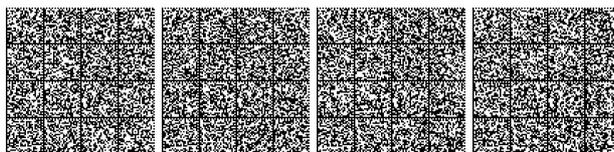
Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Amelia, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A06914

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 giugno 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.I.S. Cooperativa Industriale Servizi S.c. a r.l. - in liquidazione», in Vicenza.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2008, n. 202/2008, con il quale la società cooperativa «C.I.S. Cooperativa industriale servizi S.c. a r.l. - in liquidazione», con sede in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Piercarlo Rossi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 3 dicembre 2012, pervenuta in data 17 dicembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 16 maggio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Luca Poncato, nato a Vicenza il 30 agosto 1972, ivi domiciliato in via Grotto n. 37, in sostituzione del dott. Piercarlo Rossi, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto:
ZACCARDI

13A06823

DECRETO 14 giugno 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sant'Anna Latte società cooperativa in liquidazione», in Marano di Valpolicella.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
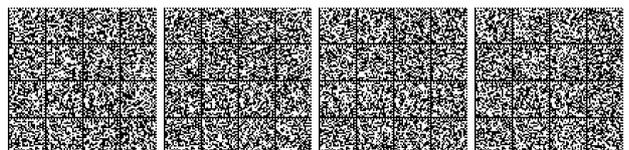
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2008, n. 200/2008, con il quale la società cooperativa «Sant'Anna Latte Società cooperativa in liquidazione», con sede in Marano di Valpolicella (Verona), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Piercarlo Rossi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 3 dicembre 2012, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 17 dicembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 16 maggio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa la dott.ssa Daniela Bighelli, nata a Bussolengo (Verona) il 16 febbraio 1972, domiciliata in Verona, via Saval n. 23, in sostituzione del dott. Piercarlo Rossi, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto:
ZACCARDI

13A06824

DECRETO 14 giugno 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Trasporti Tevere società cooperativa», in Savona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2012, n. 782/2012, con il quale la società cooperativa «Trasporti Tevere Società cooperativa», con sede in Savona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Traverso ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 gennaio 2013 con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta del 16 maggio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo Ne' Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959, domiciliato in Ceriale (Savona), via Aurelia n. 129/3, in sostituzione del dott. Giovanni Traverso, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto:
ZACCARDI

13A06825

DECRETO 14 giugno 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio servizi integrati europa soc. coop. per azioni in forma abbreviata C.S.I. Europa soc. coop. per azioni - in liquidazione», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 marzo 2011, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 20 aprile 2011, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio Servizi Integrati Europa Soc. coop. per azioni in forma abbreviata C.S.I. Europa Soc. coop. per azioni - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 30 marzo 2010 e del successivo verbale di supplemento di verifica a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 8 gennaio 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 giugno 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 16 maggio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Servizi Integrati Europa Soc. coop. per azioni in forma abbreviata C.S.I. Europa Soc. coop. per azioni - in liquidazione», con sede in Novara (codice fiscale 01990120030) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Cris Pino Cherubini, nato a Roma il 2 marzo 1976, domiciliato in Novara, via San Pietro n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto:
ZACCARDI

13A06826

DECRETO 28 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Centro servizi generali soc. coop. a r.l. detta anche in breve C.S.G. soc. coop. a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 8/CC/2013 regione Lombardia del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Centro Servizi Generali Soc. coop. a r.l. detta anche in breve C.S.G. Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta datata 26 giugno 2013 ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 8/CC/2013 regione Lombardia del 13 marzo 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Centro Servizi Generali Soc. coop. a r.l. detta anche in breve C.S.G. Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, codice fiscale n. 12546090155, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06827

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
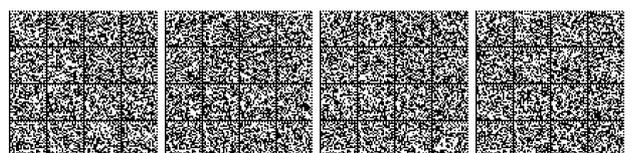
(WI-GU-2013-GU1-192) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
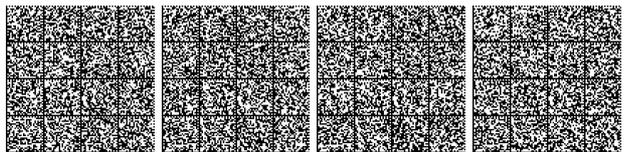
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.